

Comune di Domanico

Provincia di Cosenza



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **4** del Reg.

Data **26.02.2013**

OGGETTO: Approvazione regolamento sui controlli interni D.L.n.174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME e Nome	Carica	Presente	Assente
CIARDULLO Luciano Giuseppe	Sindaco- Presidente	X	
ARMIERI Antonio	Consigliere	X	
GRECO Antonio	Consigliere	X	
REDA Giovanni	Consigliere	X	
PASQUA Francesco	Consigliere	X	
PERRI Francesco	Consigliere	X	
FILIPPELLI Saverio	Consigliere	X	
MUTO Claudio	Consigliere	X	
MAZZOTTA Ivan	Consigliere	x	
TROTTA Lorenzo	Consigliere		x
FIORINO Andrea	Consigliere	X	
ARLOTTA Luciana	Consigliere		X
PORCO Elisa	Consigliere		x

e con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Prof. Antonietta Vavolizza. Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato l'intervento del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere e votare i punti posti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco introdurre l'argomento posto all'o.d.g. in merito al Regolamento sui controlli interni previsti dal D.L.n.174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012 ed, indi, chiedere al Segretario di dare delucidazioni in merito all'attuazione delle disposizioni regolamentari relative al documento di cui trattasi;

Udito il Segretario dare dettagliate spiegazioni in merito ai vari tipi di controllo interno, evidenziando, nel contempo, come già nel T.U.E.L. (approvato con il D.Lgs. n. 267/2000) il legislatore aveva previsto il sistema dei controlli, in modo specifico sugli atti, nella Parte I, al Titolo VI, Capo I (Controllo sugli atti) ed al Capo III (Controlli interni);

Udito il Consigliere Armieri che interviene evidenziando, da una parte, la necessità di procedere all'approvazione del regolamento di cui trattasi, dovuta ad un obbligo di legge, anche se, dall'altra parte, lo stesso Consigliere dichiara di non condividere lo spirito e la filosofia della legge di riferimento, nata dal contesto politico in corso, a suo dire, irrispettoso nei confronti delle Autonomie Locali;

Udito, infine, il Sindaco concludere ribadendo a sua volta che il Regolamento di cui trattasi si pone, comunque, come atto da approvare stante la necessità di obbedire alle disposizioni di legge emanate in merito;


Visto il presente regolamento sui controlli interni D.L.n.174/2012 convertito in Legge 213 del 07.12.2012 composto da n. 20 articoli;

Con voti favorevoli n° 10 su n° 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento sui controlli interni D.L.n.174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.-

COMUNE DI DOMANICO
Provincia di Cosenza



Regolamento
sui
controlli interni

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012(1) – L. n.213/2012

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Domanico (Cs) di circa 1.000 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

1. Decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (GU 10 ottobre 2012 numero 237). Convertito in legge n. 213 del 07/12/12

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL².
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato³.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile⁴.

² Il paragrafo 7 del *Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali* deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno recita: "i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

³ Previsione dell'articolo 49 del TUEL nella nuova formulazione del DL 174/2012: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione"

⁴ Previsione dell'articolo 49 del TUEL rinnovato dal DL 174/2012. Il paragrafo 65 del *Principio Contabile Numero 2* deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno già prevedeva che "qualsiasi provvedimento che comport(asse), nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, (fosse) sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario".

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL⁵, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.

3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione⁶.

⁵ Articolo 151 comma 4 TUEL: *"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*. Articolo 183 comma 9: *"Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4"*.

⁶ Si veda il paragrafo 73 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno: *"il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità"*.

